

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2005

**che modifica la decisione 2000/609/CE riguardo all'importazione di carne fresca di ratite dall'Australia e dall'Uruguay**

[notificata con il numero C(2005) 4408]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/804/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 12, l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 14, lettera a),

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche<sup>(3)</sup>, comprende in tale elenco anche l'Uruguay.
- (2) La decisione 2000/609/CE della Commissione, del 29 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratite d'allevamento e

recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche<sup>(4)</sup>, prevede che gli Stati membri autorizzino l'importazione di carne fresca di ratite d'allevamento solo dai paesi terzi, o da parti di essi, elencati nell'allegato I della decisione 2000/609/CE, purché soddisfino determinate condizioni. Attualmente, l'Uruguay non è compreso in tale decisione.

- (3) In seguito a una missione della Commissione nell'ottobre 2004, ai controlli e alle garanzie fornite dall'Uruguay, le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria in questo paese sono tali da permetterne l'inclusione nell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2000/609/CE.
- (4) Data la situazione sanitaria degli animali in Uruguay riguardo alla malattia di Newcastle, è opportuno che le importazioni dall'Uruguay di carne fresca di ratite d'allevamento siano accompagnate dall'attestato sanitario «A» di cui alla parte 2 dell'allegato II della decisione 2000/609/CE.
- (5) La decisione 2000/609/CE, modificata dalla decisione 2004/118/CE, prevede erroneamente che la carne fresca di ratite d'allevamento australiane debba essere accompagnata dall'attestato sanitario «A» di cui alla parte 2 dell'allegato II della decisione 2000/609/CE, invece che dall'attestato sanitario «B» di cui allo stesso allegato. Questo errore va dunque corretto.
- (6) La decisione 2000/609/CE va dunque modificata di conseguenza.
- (7) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/89/CE (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

<sup>(3)</sup> GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

<sup>(4)</sup> GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49. Decisione modificata dalla decisione 2004/415/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 73); versione rettificata: GU L 208 del 10.6.2004, pag. 63.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione 2000/609/CE va sostituito dal testo che si trova nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carne fresca di ratite d'allevamento**

| Codice ISO | Paese                 | Parti del territorio  | Modello di certificato da utilizzare (A o B) |
|------------|-----------------------|---|--|
| AR         | Argentina             |   | A  |
| AU         | Australia             |   | B  |
| BG         | Bulgaria              |   | A  |
| BR-1       | Brasile               | Gli Stati Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul | A  |
| BW         | Botswana              |   | B  |
| CA         | Canada                |   | A  |
| CH         | Svizzera              |   | A  |
| CL         | Cile                  |   | A  |
| HR         | Croazia               |   | A  |
| IL         | Israele               |   | A  |
| NA         | Namibia               |   | B  |
| NZ         | Nuova Zelanda         |   | A  |
| RO         | Romania               |   | A  |
| TH         | Tailandia             |   | A  |
| TN         | Tunisia               |   | A  |
| US         | Stati Uniti d'America |   | A  |
| UY         | Uruguay               |   | A  |
| ZA         | Sudafrica             |   | B  |
| ZW         | Zimbabwe              |   | B»   |